

PIE VOLONTÀ E PIE FONDAZIONI: UNO SGUARDO AD UNA PRASSI DI CURIA SPESSO DISATTESA

Col trascorrere dei decenni dalla nuova modulazione del c.d. Diritto patrimoniale canonico, o meglio: la «gestione dei beni temporali della Chiesa»¹, l'interesse per gli ultimi 12 Canoni del Libro V del CIC (cann. 1299-1310) è progressivamente diminuito sino alla loro sostanziale irrilevanza canonistica. I Canoni vengono semplicemente illustrati e commentati nelle diverse Opere di approccio sistematico al Codice o nei Trattati di materia, ma in modo prevalentemente teorico e spesso senza che emerga la consapevolezza di cosa concretamente sia ciò a cui le Norme si riferiscono e, molto maggiormente, delle reali ed articolatissime implicazioni che ne derivano, soprattutto nella *vita reale* delle persone giuridiche canoniche.

Diverso è l'approccio di coloro che nella propria attività di Curia (sia diocesana che religiosa) si trovano, invece, a dover gestire innumerevoli questioni connesse proprio alla materia regolamentata in tali Canoni: è condivisa, infatti, la sensazione di spaesamento del neo addetto di Cancelleria diocesana² che si ritrova a dover «gestire» le Messe o i Legati — o altre denominazioni tradizionali

¹ Come, ragionevolmente, qualcuno preferisce chiamare la materia del Libro V del CIC. Cf. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 2011.

² O dell'Economato o dell'Ufficio amministrativo, a seconda della strutturazione interna di ciascuna Curia.

o di prassi curiale — che rimandano comunque alle «pie volontà». Similmente accade quando l'Ordinario chieda consulenza o parere al fine di rilasciare a qualche Ente canonico — generalmente Parrocchie³ — l'Autorizzazione ad accettare una *Donazione modale* o un'*Eredità gravata* da adempimenti (cf. can. 1267 §2).

Dalla consapevolezza pratica del «curiale», più che dall'espressa volontà di contribuire in modo attivo alla dottrina ed alla Scienza in materia⁴, nasce il presente sguardo operativo sulla prassi che dalle Norme codiciali vigenti a livello «universale»⁵ dovrebbe derivare e, forse, alle stesse Norme chiederebbe maggior aderenza alla reale situazione dei nostri giorni, non più riconducibile a quella che per secoli ha costituito il sistema — unico — di riferimento⁶.

1. Le pie volontà

Secondo il can. 1299 §1 «chi è in grado di disporre liberamente dei propri beni per Diritto naturale e canonico⁷, può lasciarli per cause pie sia con atto tra vivi sia con

³ Ma anche: Seminari, Opere pie, Monasteri *sui Iuris*, Istituti, ecc.

⁴ Che richiederebbe l'attenta disamina delle posizioni degli autori e l'eventualmente proposta di una sistematica innovativa.

⁵ Si precisa già *in limine* che quanto di seguito esposto fa riferimento unicamente alle Norme del Codice di Diritto Canonico latino e *non* — invece — alle Norme eventualmente vigenti nei vari territori per Diritto particolare (= concordatario o complementare o altro) o proprio (= diocesano o degli IVC/SVA).

⁶ Per un approccio «aggiornato» a questo livello della problematica si veda: P. GHERRI, «Economia ecclesiale: la sfida finanziaria non solo per le “giovani Chiese”». A proposito di un libro innovativo», *Ius Ecclesiae* 25 (2013) 198-210.

⁷ Il Canone — come altri fondati sullo *Ius publicum ecclesiasticum* — costituisce un'evidente clausola di salvaguardia verso eventuali divieti posti in sede civile, come potrebbe accadere in Ordinamenti espressamente anti-religiosi che pretendessero di non riconoscere o anche d'impedire tale genere di disposizioni a favore di cause «pie».

atto valevole in caso di morte»: è questo il fondamento di un'attività, insieme spirituale e patrimoniale, che ha trovato espressione lungo i secoli in tutti gli Ordinamenti giuridici di matrice romanistico-giustiniana⁸ tanto da essere contemplato anche a livello civilistico in molti Stati contemporanei⁹, oltre che configurarsi come Istituto giuridico tipico all'interno dell'Ordinamento canonico.

Le pie volontà si definiscono tradizionalmente come disposizioni di beni temporali in favore di una causa pia, poste in essere da un soggetto sia con atto *inter vivos* sia con atto *mortis causa*. Gli elementi essenziali della pia volontà sono:

- 1) la causa pia, in cui favore si rivolge la pia volontà;
- 2) l'intenzione soprannaturale (inerente all'ambito religioso), in virtù della quale si compie la disposizione dei beni [...];
- 3) la pietà del disponente¹⁰.

In tal modo la *volontà* personale che s'indirizza verso una «causa» di natura religiosa o morale (= causa pia¹¹)

⁸ Fu, infatti, Giustiniano a regolamentare per primo in campo civile i conferimenti *pro bono animæ* («*animæ redemptio aliis omnibus rebus pretiosior*». Nov. 65, præf.).

⁹ Esemplificativamente: REPUBBLICA ITALIANA, *Codice civile*, Art. 629.

¹⁰ C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2007, 108. Si veda pure il classico: V. DE PAOLIS, *I beni* (cf. nt. 1), 297. Diversa la prospettiva secondo cui: «vi sono due accezioni del concetto di *pia volontà*: 1°) in quanto *bene* destinato a titolo gratuito alla Chiesa; 2°) in quanto *atto giuridico per il quale* un bene viene disposto a favore della Chiesa» (J.-P. SCHOUPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997, 82); in ogni caso tali concettualizzazioni dottrinali *non* influiranno minimamente sulle considerazioni operative qui proposte. Per un prospetto complessivo della tematica, le sue principali fonti e la bibliografia di base, si veda: F. FALCHI, «Pia voluntad», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de Derecho canónico* [= DGDC], VI, Pamplona 2012, 217-221.

¹¹ Nel suo sorgere la «causa pia» trova fondamento già nel Diritto giustiniano «nel *Corpus Iuris Civilis* [infatti] l'espressione “*causa pia*” indicava ciò che era stato, per dir così, consacrato allo scopo religioso, pio, e che pertanto rientrava in una fattispecie prevista, tutelata e regolamentata dall'Ordinamento. “*Causa pia*”, per il giurista,

dà origine ad una «pia volontà» intesa come specifica *attività cultuale* o *pastorale*¹² che il fedele — per «virtù di religione» (o di «pietà»)¹³ — demanda in modo costitutivo al compimento da parte di terzi, dopo aver provveduto ad un'adeguata *dotazione patrimoniale* che ne permetta l'espletamento per un tempo anche ragionevolmente lungo (cf. can. 1303 §1, 2°)¹⁴, spesso successivamente alla propria morte (= *mortis causa*). È il *demandare a terzi* il compimento della propria volontà che distingue l'*opera* di Culto o di beneficenza (che il singolo compie direttamente nel corso della vita, realizzando in proprio quanto voluto) dalla *pia volontà* (il cui compimento è — comunque

aveva il significato di “ciò che serve ad uno scopo pio”, di pietà, religioso (in senso lato), ma nello stesso tempo indicava “ciò che si deve strutturare intorno a questo scopo”, essendo plasmato su quello non da un ordine superiore [...] ma perché la causa stessa imponeva [...] una costruzione, una strutturazione, una forma piuttosto che un'altra, per il perseguimento del fine». M.G. FANTINI, *La riflessione medievale sulla persona giuridica: la causa pia*, Venezia 2010, 246-247. Per la visione d'insieme si veda: J.M. VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, «Causa pia», in *DGDC*, I, 972-975.

¹² In senso ampio cosicché possa riferirsi sia ad opere caritative o assistenziali in genere, ma anche formative, educative o missionarie.

¹³ Tradizionalmente si è parlato di «*pietatis causa*» o «*pro bono animæ*».

¹⁴ Parlare oggi di *perpetuitas* è diventato piuttosto difficile, soprattutto a causa del rapidissimo mutamento che ha caratterizzato il secolo scorso, stravolgendo in pochi decenni modi di vivere e gestire patrimoni ormai millenari. Ben difficilmente oggi si accettano clausole, «modalità» o «impegni» da osservarsi *in perpetuo*. Di fatto — quando ciò sia ragionevole in base alle circostanze — si tende ad applicare la durata massima prevista in ambito di Diritto privato statale per l'Usucapione di beni immobili o la Prescrizione del loro utilizzo o di Servitù: 20 o 30 anni. Non va escluso che in varie parti del mondo, tuttavia, le condizioni socio-culturali permettano ancora di assumere impegni di tale portata o che lo specifico rapporto tra «valore» patrimoniale del bene (p.es.: una casa) e la consistenza dell'obbligo (p.es.: una sola santa Messa all'anno) possano ancora essere ritenuti congrui per accollarsi tale obbligo *sine die*.

— demandato ad altri: visto che ci si riferisce a Donazioni ed Eredità).

La particolare destinazione di questi beni (= Culto o beneficenza) li rende del tutto specifici all'interno del Diritto canonico¹⁵, che riserva loro il Titolo IV del Libro V del Codice latino (cann. 1299-1310), imponendo di pari passo un peculiare mandato all'Ordinario competente, che il can. 1301 designa quale «esecutore (legale) di tutte le *pie volontà*»¹⁶: per tale ragione quest'ambito operativo si colloca tra quelli in qualche modo «connaturali» all'attività di Curia, trattandosi di peculiari spettanze dell'Ordinario (in realtà: «doveri d'Ufficio»), ambito proprio del Diritto amministrativo canonico.

Nella *prassi curiale odierna* — non senza incongruità con l'ambito civilistico e «giuridico» generale — le *pie volontà* vengono usualmente distinte in «Legati pii» e «pie Fondazioni» a seconda che il loro adempimento debba avvenire *una tantum* (= Legato pio)¹⁷ oppure perdurare nel

¹⁵ Una parte considerevole dei beni ecclesiastici di cui la Chiesa dispone sia per il Culto che per la carità hanno infatti avuto questa origine. Gli stessi «benefici ecclesiastici» in gran parte sono sorti in questo modo. Cf. Z. DA SAN MAURO, «Legato pio», in *Enciclopedia cattolica*, VII, Città del Vaticano 1951, col. 1029. «*Si la fundación va unida de modo permanente a un Oficio espiritual, se llamará Beneficio, y si el beneficio tiene por objeto la celebración de Misas en una capilla, se llamará Cappelanía*». J. FAJRANDE FERNÁNDEZ, «Legado pio», in *DGDC*, IV, 996.

¹⁶ Cosicché, tradizionalmente, tutti gli altri risultavano «esecutori delegati» (*a lure?*) dall'Ordinario stesso. Cf. Z. DA SAN MAURO, «Legato» (cf. nt. 15), col. 1030.

¹⁷ Per un quadro riassuntivo in materia si veda: J. FAJARDO FERNÁNDEZ, «Legado pio» (cf. nt. 15), 995-1000. Si permetta nel prosieguo del testo l'introduzione di formule testuali «tecniche», non presenti né nella tradizione canonica né in dottrina, ma necessarie al Diritto amministrativo canonico per un'adequata identificazione di fattispecie sino ad oggi assenti o ambigue in tali ambiti.

tempo (= pia Fondazione)¹⁸. La specifica canonicità di tali Istituti giuridici li differenzia sotto vari aspetti dai loro «sinonimi» (= falsi amici) di cui invece si occupa, generalmente, il Diritto privato in ambito statale¹⁹.

Poiché la fattispecie tipica di pia volontà consiste nella *costituzione di «obbligo»*²⁰ in capo a specifiche persone giuridiche canoniche (= Diocesi, Parrocchie, Istituti religiosi, Seminari, Monasteri, ecc.), occorre considerare che in linea di principio la chiara volontà dei fedeli è che i loro beni siano *ultimativamente* destinati non in modo generico «alla Chiesa» come tale (seppur in modo vincolato riguardo alla loro fruizione, parziale o almeno temporanea) ma alla singola realtà ecclesiale da loro stessi designata. Di tale implicita volontà sarà necessario tener conto quale sommo criterio interpretativo per tutte le problematiche che si dovranno affrontare in relazione a tali volontà, obblighi e beni²¹.

¹⁸ Trattandosi, almeno di fatto, di uno dei cardini del sistema beneficiale oggi dismesso, la configurazione «classica» della materia era piuttosto differente; in merito si veda riassuntivamente: Z. DA SAN MAURO, «Legato» (cf. nt. 15), coll. 1027-1031. Sulla pia Fondazione in generale, si veda: R. BENEYTO BERENGUER, «Fundación pía», in *DGDC*, IV, 163-170.

¹⁹ Mentre in ambito canonico si tratta invece di «Diritto pubblico», trattandosi di beni di persone giuridiche pubbliche, di cui la titolarità «finale» appartiene alla Chiesa stessa come tale.

²⁰ «El autor del acto de liberalidad puede beneficiar al destinatario añadiendo una condición o una carga. En tanto que la condición suspende la liberalidad, la carga obliga al beneficiario; no se trata de un simple deseo o consejo. En el marco de las liberalidades se entiende, por tanto, por carga la obligación impuesta al beneficiario por el autor del acto jurídico». J.-P. SCHOUPE, «Carga de causas pías», in *DGDC*, I, 857.

²¹ In relazione a questo «principio» risulta senza dubbio problematico il disposto del can. 1303 §2 sulla destinazione finale dei beni oggetto di pia volontà una volta esaurito il loro scopo (v. *infra*).

1.1 *Tipologie di «pia volontà» e loro creazione*

Affinché possa parlarsi di «pia volontà» nel senso «tecnico» sopra indicato²² è necessario che sussista [1°] un patrimonio, strutturalmente connesso alla [2°] specifica volontà che un soggetto diverso dal suo titolare originario [3°] realizzi attraverso di esso qualche attività benefica o culturale, sia determinata che indeterminata.

Il concetto di «patrimonio» è costitutivo per differenziare la «pia volontà» da una semplice «offerta» che i fedeli facciano sia ad altri fedeli (chierici o religiosi) sia ad Enti canonici (Parrocchie, Conventi, Diocesi, Seminari, Fondazioni, Istituti, ecc.) al fine di contribuire al «sostentamento» ordinario di singole persone — nel primo caso — o alla «gestione» ordinaria delle attività di qualche Ente (cf. cann. 531; 1267). Anche se in dottrina non pare considerata la necessità di distinguere tra offerta come tale e patrimonio, poiché si ritiene «offerta» qualunque dazione spontanea da parte dei fedeli — indipendentemente dal suo valore —, con il semplice intento di distinguerla da dazioni dovute, come sono Tasse e Tributi²³, la prassi di Curia, invece, ha la necessità d'individuare una distinzione più chiara possibile tra le due fattispecie [a] sia per la loro accettazione nel caso esista uno specifico *modus adimplendi* (v. *infra*) che [b] in relazione agli adempimenti del can. 1267 §2 che, per le persone giuridiche pubbliche «in affari di maggior importanza», prevede la Licenza

²² E non genericamente inteso nella prospettiva secondo cui «tutte le offerte [...] possono rientrare nel concetto canonico di causa pia e, quindi, essere oggetto [...] della disciplina codiciale sulle pie volontà». J.-P. SCHOUPE, *Elementi* (cf. nt. 10), 82.

²³ Cf. J.-P. SCHOUPE, *Elementi* (cf. nt. 10), 81-82; C. BEGUS, *Diritto* (cf. nt. 10), 61-62. Invece si distingue tra acquisizione di Diritto pubblico o privato, ma con lo stesso esito, in V. DE PAOLIS, *I beni* (cf. nt. 1), 143.

dell'Ordinario per il loro rifiuto. La differenza, inoltre, potrebbe ricadere sul Diritto tributario proprio della singola Circoscrizione ecclesiastica che potrebbe prevedere indici di imposizione differenti per le «entrate» generiche²⁴ degli Enti soggetti, o per i loro «avanzi di gestione» o anche per altre forme di «entrata» in qualche modo «straordinaria»²⁵, oltre che per Eredità e formali Atti di donazione.

Nella prassi curiale si tende a parlare di patrimonio — e non di semplici offerte — sulla base di fattori estrinseci ed oggettivi, come [a] la differenza tra beni mobili ed immobili, o [b] la necessità di realizzare (oppure no) specifici Atti giuridici (generalmente di natura contrattuale oppure amministrativa) per entrare nella piena disponibilità dei beni. Anche [c] la differenza tra proprietà e possesso nei confronti dei beni in oggetto può risultare significativa nella loro differenziazione, così come [d] la specifica modalità scelta dal donante per trasferire i beni, come avviene con la Donazione o il Testamento²⁶; non di meno risulta significativa pure [e] la differenza tra dotazione patrimoniale e contributo alla gestione che i beni assumeranno in riferimento al Bilancio dell'Ente destinatario²⁷.

Se pochi dubbi sussistono in relazione ai beni immobili o ai c.d. cespiti o ai diritti reali, in riferimento ai quali il necessario «passaggio di proprietà» civilistico crea vere situazio-

²⁴ Rendite patrimoniali, questue ed offerte ordinarie connesse all'attività pastorale.

²⁵ Quali possono essere dazioni in denaro di importi superiori — p.es. — ai 20.000 \$/€.

²⁶ Che costituiscono contratti tipici rigorosamente normati dal Diritto privato degli Stati e richiedono specifiche formalità, come il Rogito o l'iscrizione nei pubblici Registri dei beni immobili (= terreni e fabbricati, diritti reali, servitù, ecc.) o anche mobili soltanto (= automezzi, imbarcazioni, aeromobili, ma anche titolarità di azioni commerciali o di quote societarie).

²⁷ Il riferimento è alla loro registrazione nel Conto patrimoniale sia come «immobilizzazione» che come eventuale «Fondo», oppure nel Conto economico quale «Provento straordinario» o «Sopravvenienza attiva».

ni giuridiche sia esigibili che tutelabili in capo ai loro nuovi titolari, la questione identificativa rimane invece aperta per il denaro, a causa della sua versatilità ed aspecificità che non lasciano molte alternative alla valutazione dal punto di vista quantitativo, dovendosi ragionare in termini di «valore» e di «ripetibilità» (un'offerta può essere effettuata più volte da parte di un donante, sia generico che specifico, anche entro l'anno). Quale sia, però, il criterio tecnico per individuare le offerte in base alla loro quantità non risulta determinabile in modo univoco, poiché ciò dipende da vari fattori anche circostanziali come, p.es., gli importi che le Leggi civili del luogo assoggettano a specifiche Procedure di documentazione o di contabilizzazione, soprattutto tributaria.

Tralasciando le offerte e riferendosi soltanto ad insiemi di beni considerabili come veri e propri «patrimoni», si è già detto che le finalità in qualche modo tipiche delle pie volontà si dividono in due tipologie di massima: *culturali* e *pastorali*.

– Si indicano come pie volontà culturali tutte quelle connesse a vario titolo alla celebrazione del Culto cristiano come indicato dal Libro IV del CIC: Sacramenti e Sacramentali (= pie volontà culturali-liturgiche), ma anche luoghi di Culto, beni sacri, ecc. (= pie volontà culturali-specifiche). Per quanto infatti la maggior parte di esse consista nella celebrazione di sante Messe di suffragio per il disponente (ed i suoi famigliari), la prassi ininterrotta conosce anche la costruzione di edifici di Culto, oppure il loro restauro, oppure anche l'arredamento, allo stesso tempo che la realizzazione di opere d'arte connesse al Culto, la dotazione di arredi, vasi sacri e paramenti, fino agli addobbi floreali in occasione di speciali ricorrenze o festività.

– Per pie volontà pastorali, invece, s'intendono tutte quelle che abbiano quale destinazione diretta o indiretta le diverse attività svolte dalla Chiesa sia in campo materiale

che spirituale, tanto generico che specifico²⁸. In tal modo è possibile ricondurre a quest'ambito praticamente ogni genere di attività assistenziale, educativa, missionaria, sia sotto forma di strutture fisiche (= asili, ospizi, ospedali, case di riposo, scuole, orfanotrofi, ecc.) che di attività di gestione di iniziative di tal genere o di altre ancora che rispondano in qualche modo a finalità istituzionali della Chiesa a livello pastorale o caritativo.

Dal punto di vista operativo (fatta salva la distinzione tra offerta e patrimonio), solitamente, una pia volontà sorge da una Donazione o da un Testamento attraverso cui il disponente trasferisce una parte o la totalità dei propri averi ad altro soggetto vincolando l'intero trasferimento, oppure una sua parte soltanto, all'esecuzione di una determinata attività (v. *supra*)²⁹. Non si può parlare di pia volontà, invece, quando si tratti di Donazione o Eredità non accompagnata da vincoli o *modus adimplendi* che non obblighino in modo specifico il destinatario ma soltanto ne accrescano la dotazione patrimoniale personale o istituzionale³⁰ facendone un semplice beneficiario.

²⁸ La storia conosce particolari tipi di sovvenzioni e contributi specificamente destinati a seminaristi (= *præstimonium*), a religiosi (= *præceptoría* o *commenda*) e perfino a membri di Ordini cavallereschi (= *præceptoría* o *commenda Ordinum militarium*). Cf. Z. DA SAN MAURO, «Legato» (cf. nt. 15), col. 1029.

²⁹ Nonostante il linguaggio del CIC usi la terminologia, non tecnica, dell'«onere», inteso come «gravame», è invece necessario essere consapevoli che si tratta di vere e proprie *obbligazioni contrattuali* soggette anche ad *esecuzione forzata* in caso di negligenza, come potrebbe esigere da parte del Giudice un esecutore testamentario o un erede che veda non rispettati gli obblighi annessi al conferimento di beni oggetto di pia volontà. Se si tratta poi di Donazione un certo numero di Ordinamenti statali prevede la restituzione dei beni non solo in caso d'inadempimento ma anche di ingratitudine. Cf. REPUBBLICA ITALIANA, *Codice civile*, Art. 801.

³⁰ Non si trascuri a questo proposito la delicata questione del «pa-

La pia volontà, inoltre, può sorgere sia da un trasferimento patrimoniale diretto (quando il destinatario canonico è nominato erede o è il beneficiario della Donazione) che indiretto, quando è un altro soggetto che riceve il patrimonio in questione ma con l'onere di darne una parte ad un destinatario canonico (generalmente attraverso l'istituzione di un Legato civilistico³¹ o di un Fedecommeso³²). In entrambi i casi, se esistono vincoli che riguardano l'adempimento da parte della Chiesa, dal punto di vista canonico si deve ragionare in termini di pia volontà, non importa che il destinatario sia un Ente canonico oppure un fedele (generalmente un chierico o un religioso³³). Se, tuttavia, la pia volontà affidata in modo indiretto (= Legato imposto ad altri) non comporta solitamente altre incombenze per il destinatario canonico rispetto al — semplice — assolvimento dell'obbligazione assunta nel momento in cui si sono accettati i beni conferiti (spesso di valore ap-

trimonio stabile» degli Enti canonici; Donazioni ed Eredità, infatti, di per sé non rientrano in esso e dovrebbero lasciare agli Amministratori di beni ecclesiastici livelli di autonomia superiore a quelli ordinariamente previsti per l'amministrazione straordinaria (cf. cann. 1285; 1291). Sul delicato tema si veda: C. BEGUS, *Diritto* (cf. nt. 10), 222-223.

³¹ Dal punto di vista genericamente civile il «Legato» è l'*obbligo di dare qualcosa* che appartenga all'eredità ricevuta; obbligo che si assolve *una tantum* con la consegna del bene in oggetto (cf. REPUBBLICA ITALIANA, *Codice civile*, Art. 649). Civilisticamente il «Legato» rileva principalmente nella sua dimensione *passiva* da parte dell'erede: il *dare* un bene (eventualmente osservando uno specifico *modus*, oppure anche un vero e proprio onere, imposto dal testatore).

³² Il fedecommeso «che ebbe in passato un vasto significato e larga applicazione» (ma oggi proibito in vari Paesi) consiste nella designazione di un erede — in realtà fittizio — con lo scopo di obbligarlo poi a trasmettere ad un altro destinatario (non costituibile quale erede) il vero godimento di un bene. Cf. A. TRABUCCHI, *Istituzioni di Diritto civile*, Padova 1997³⁷, 863.

³³ Nel qual caso si parla tecnicamente di «fiducia» (cf. can. 1302). Cf. C. BEGUS, *Diritto* (cf. nt. 10), 129-134.

prezzabile per quanto non eccessivo³⁴), nell'affidamento diretto della pia volontà potrebbero profilarsi (e di fatto si profilano spesso) notevoli problemi connessi alla qualifica di «erede» (sia parziale che universale). Quando, infatti, un Ente canonico diventa erede capita spesso che si trovi onerato dal comando di consegnare ad altri (principalmente come Legato civilistico) una parte anche significativa dell'eredità ricevuta, oppure di dover eseguire attività particolarmente gravose a livello di gestione dei beni³⁵.

1.2 *Adempimenti di pia volontà*

Indipendentemente da come una pia volontà sia stata affidata ad un soggetto canonico (solitamente un Ente), una volta che essa *sia stata accettata*, l'Ordinamento ecclesiale prevede in capo a tale soggetto una serie di incombenze — di portata morale oltre che giuridica — connesse all'adempimento dell'*obbligazione* assunta, per quanto indirettamente. In qualunque caso, infatti: «Le volontà

³⁴ Nell'ordine di qualche migliaio o decina di migliaia di Dollari o di Euro.

³⁵ Ciò pone spesso gli Enti canonici nella difficile situazione di dover assolvere una grande quantità di incombenze giuridicamente esigibili a vantaggio di terzi (= i legatari); incombenze che rischiano d'imporre grandi sforzi senza che — a conti fatti — l'Ente canonico ne tragga reali benefici per la propria finalità istituzionale. Per questo è sempre *necessario* — più che solo «prudente» — *non accettare mai* eredità se non con «beneficio d'Inventario» e poi valutare bene se «il gioco vale la candela». Spesso, infatti, la scelta del testatore a favore di un Ente canonico è una scelta *puramente strumentale* e di auto-garanzia del testatore stesso che in tal modo intende assicurarsi una puntuale realizzazione delle sue volontà senza lasciarle però nelle mani di qualcuno dei reali beneficiati dall'eredità stessa (trasformati in semplici legatari); in tal modo: si nomina erede universale un Ente canonico a cui s'impongono una quantità notevole di Legati da adempiere, svuotando così la reale consistenza patrimoniale dell'Eredità stessa, spesso senza prevedere (e concedere) per l'erede formale neppure il «ristoro» delle spese sostenute, anche sotto il profilo tributario.

dei fedeli [...] una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell'amministrazione e dell'erogazione dei beni» (can. 1300), divenendo dal punto di vista canonico vere e proprie «obbligazioni».

Come già indicato: dal punto di vista *strutturale* la pia volontà si compone di un *patrimonio* e di un *adempimento* subordinato³⁶, che costituisce però la motivazione stessa del possesso di tale patrimonio, il suo «presupposto»; dal punto di vista *operativo*, poi, l'adempimento si configura secondo due tipologie fondamentali: 1) le obbligazioni da assolversi *una tantum* (= «Legato pio») e 2) quelle da assolversi per un spazio di tempo prolungato (= «pia Fondazione»).

1.2.1 Il Legato pio

Costitutivo del Legato pio è — oggi — l'*utilizzo integrale dei beni* conferiti per il raggiungimento della finalità assegnata, al punto che l'adempimento e l'estinzione dell'obbligazione coincidono con la venuta meno dei beni conferiti per quello scopo.

Dal punto di vista operativo rientrano nella categoria sostanziale di «Legato pio» due generi di adempimenti: 1) quelli da assolversi *una tantum* (= Legato pio *unitario*); 2) quelli da assolversi in tempi più distesi, per quanto — di per sé — non ragionevolmente superiori ai 20 anni³⁷ (= Legato pio *ripetitivo*).

Per parte propria la prassi di Curia tende ormai a considerare «Legato pio» lo stesso obbligo/*modus* connesso ai

³⁶ Nel senso che tale adempimento «dipende» *in toto* dal patrimonio stesso, tanto che, esaurito il patrimonio, cessa anche l'adempimento.

³⁷ O, comunque, ai tempi di prescrizione/acquisizione immobiliare utilizzati nei diversi Ordinamenti civili di appartenenza dei beni.

beni ricevuti, in quanto obbligazione contrattuale (= *do ut facias*).

– Il *Legato pio unitario* riguarda obbligazioni da assolversi *una tantum* (cioè una volta soltanto; una volta per tutte), e che con tale assolvimento si estinguono. Si tratta di tutte le obbligazioni che si possano assolvere attraverso un'*unica attività*, qualunque essa sia: dare qualcosa a qualcuno, celebrare un certo numero (non eccessivo) di sante Messe (v. *infra*), costruire un edificio, distribuire risorse o beni. L'elemento costitutivo e definitorio del *Legato pio unitario* si pone espressamente nel suo pronto assolvimento, da realizzarsi con una *sola* attività, oppure con una serie *ridotta* di attività successive e progressive che realizzino — in poche «tappe» — e in tempi ragionevolmente brevi quanto imposto. Un buon criterio pratico d'individuazione è quello dei *cinque anni*, utilizzato comunemente in ambito giuridico generale (civilistico) per racchiudere «prestazioni» di carattere personale; prestazioni che dopo tale tempo passano in Prescrizione, non risultando più esigibili³⁸.

– Il *Legato pio ripetitivo* riguarda obbligazioni cui si deve assolvere in modo ripetitivo — generalmente a scadenza annuale — realizzando ogni volta attività sostanzialmente uguali, come la celebrazione di sante Messe (v. *infra*), o la distribuzione di risorse o di beni (= contributi, borse di studio, ecc.). Si tratta di una esecuzione normalmente disposta in modo «cautelativo» per evitare che tutti i beni conferiti vengano immediatamente esauriti, preferendo invece assicurare un apporto costante all'attività ordinaria di un Ente oppure, in campo culturale, mantenere viva la memoria delle persone e la preghiera a loro favore lungo un certo periodo di tempo, non eccessivamente breve.

³⁸ Pagamento di fatture, canoni, servizi, ecc.

1.2.2 La pia Fondazione

Costitutiva di qualunque «Fondazione» in quanto tale è la sua specifica modalità gestionale, che prevede la rigida distinzione tra *capitale* e suoi *redditi*, in modo tale che il capitale non possa *mai essere intaccato* per realizzare le finalità istituzionali e lo scopo si consegua *solo* attraverso i redditi³⁹, per tutta la durata della Fondazione stessa. Non di meno, ogni Fondazione dovrà gestire la propria eventuale estinzione secondo le Norme stabilite nel suo Statuto (= le «Tavole di fondazione» dei cann. 1306; 1308) o secondo il Diritto vigente, sia canonico che — eventualmente — civile.

Quando l'obbligazione da assolversi secondo la volontà del disponente richieda un lungo spazio di tempo, [a] per la natura stessa della realizzazione comandata, o [b] per la natura dei beni conferiti⁴⁰, o [c] per espressa volontà del disponente, si parla di «pia Fondazione»⁴¹, rimandando direttamente alla necessità di apposite «strutture di gestione» in grado di assicurarne l'adempimento per tempi anche molto prolungati.

Una pia Fondazione potrebbe avere l'obbligo di sostenere nel tempo particolari attività di educazione o assistenza (come la gestione di scuole, ospedali, ospizi) o sovvenzionare specifiche attività (preparazione al sacerdozio, missioni, ecc.), come sotteso al dettato del can. 1308 §4 in riferimento agli «Istituti ecclesiastici», oppure anche quella di far celebrare sante Messe di suffragio per lunghi periodi; in passato Monasteri, Seminari, Conventi,

³⁹ Cf. R. BENEYTO BERENGUER, «Rentas», in *DGDC*, VI, 922-924.

⁴⁰ Un appartamento (da non potersi vendere) non è come un «dossier» di Titoli finanziari.

⁴¹ Da non confondere immediatamente con la Fondazione come Ente giuridico.

Istituti religiosi, assumevano spesso celebrazioni anche *in perpetuo*.

1.3 *Le sante Messe di suffragio*

Un adempimento di pia volontà divenuto «tipico» in ambito canonico e che riveste ancor oggi grande rilievo e delicatezza — arrivando anche a costituire uno specifico «ramo» dell'attività di Curia — è quello che prevede la *celebrazione di sante Messe di suffragio*, secondo un uso che risale fino al Medio Evo, quando addirittura interi Monasteri o chiese «collegiate» venivano costruiti (o dotati di patrimoni immobiliari o rendite) con l'obbligo che i loro membri pregassero *in perpetuo* per l'anima dell'offerente ed i suoi familiari (= la c.d. *donatio pro anima*)... e fu questa una delle principali fonti di dotazione patrimoniale degli Enti canonici fin dalla metà del primo millennio cristiano. A questa pratica consolidata sono connessi anche un certo numero di Canonici del CIC (cf. cann. 945-958) proprio in materia di celebrazione di sante Messe, soprattutto per quanto riguarda il c.d. *stipendium Missæ* e la tenuta del «Registro delle Messe», sia degli Enti che dei singoli sacerdoti.

La questione è particolarmente delicata poiché s'interseca ed integra con quella del sostentamento del clero al quale lo *stipendium Missæ* ha sempre recato un apporto fondamentale (cf. can. 946), visto che «è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione» (can. 945 §1).

I vari elementi che intervengono in tale ambito fanno sì che l'adempimento della pia volontà (culturale-liturgica) ponga un certo numero di problemi anche tecnici che riguardano innanzitutto il *numero* di sante Messe da celebrare, la loro *frequenza*, la *durata*, il *luogo* di celebrazione, i *soggetti* che devono assolvere l'obbligo e l'ammontare

dell'*offerta*. L'antichità e diffusione della pratica ha creato in varie parti del mondo vere e proprie Consuetudini, per quanto non sempre di evidente razionalità (cf. can. 24), soprattutto in relazione ai rapidi cambiamenti economici dell'ultimo secolo.

Non si può trascurare neppure il fatto che tale adempimento può risultare sia *originario* che *derivato*. Si considera «originario» l'adempimento che non preveda nessun'altra attività oltre la celebrazione delle sante Messe, cosicché l'intera somma consegnata debba essere utilizzata per le celebrazioni⁴². Si considera «derivato» l'adempimento che si ponga come accessorio rispetto ad una differente destinazione dei beni (p.es.: un fabbricato per sostenere un'opera di formazione, educazione o carità); in tale caso il soggetto destinatario dei beni (di solito un Ente canonico) dovrà assolvere l'obbligo di *far celebrare* le sante Messe, secondo quanto richiesto⁴³.

– Il *numero* di sante Messe da celebrare dovrà rispondere alla volontà del disponente, se lo ha espressamente stabilito (e per quanto ciò risulti effettivamente possibile in ragione della somma consegnata⁴⁴); diversamente è ragionevole (oltre che estremamente funzionale) applicare il computo proporzionale secondo la formula «*tot quot*»: «tante quante» si possono celebrare con la somma di denaro a disposizione (cf. can. 950), secondo il valore della

⁴² Si tratta, solitamente, di qualche migliaio di Dollari o Euro che comportano la celebrazione di qualche centinaio di sante Messe; ciò accade abbastanza di frequente nei Testamenti dei chierici.

⁴³ Si tratta solitamente di richieste piuttosto ridotte: *qualche* santa Messa annuale, preferibilmente nei giorni «anniversari» (= nascita, morte, onomastico, ecc.).

⁴⁴ In realtà il CIC prevede anche uno specifico obbligo di terzi per far fronte, per quanto possibile, all'adempimento richiesto (cf. can. 1308 §3) nel caso in cui il numero di sante Messe fosse stato espressamente fissato.

offerta fissata dal Concilio provinciale o da altra «riunione» dei Vescovi della Provincia (cf. can. 952⁴⁵) e perciò comunemente detta «offerta sinodale». Il computo proporzionale, inoltre, permette di ridefinire automaticamente il numero delle celebrazioni da effettuare al variare dell'offerta sinodale sia nel tempo, sia in differenti luoghi⁴⁶.

– Per quanto riguarda la *frequenza* delle celebrazioni si pongono più possibilità.

1) Innanzitutto occorre verificare se la volontà del disponente prevedesse una qualche forma di ripetitività delle celebrazioni (p.es.: a scadenza mensile o annuale) oppure una loro semplice effettuazione *una tantum*⁴⁷; in tal caso sarà necessario identificare (anche in modo generico o istituzionale — p.es.: il Parroco) il sacerdote che debba provvedere a tali celebrazioni e se questi sia in grado di effettuarle entro un anno (cf. can. 953) oppure si renda necessario farle celebrare anche ad altri, altrove (cf. can. 954)⁴⁸.

⁴⁵ Si consideri in merito anche il can. 1264, 2° che affida al *conventus* dei Vescovi della Provincia il compito di «determinare le offerte da farsi in occasione dell'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali».

⁴⁶ Tenendo conto che il CIC stabilisce che l'offerta per la celebrazione delle sante Messe debba essere considerata quella del luogo in cui esse siano state «accettate» o — nel caso specifico dove siano «mature» — (cf. can. 950) e, in caso di trasferimento ad altro celebrante, si «deve trasmettere l'intera offerta ricevuta» (can. 955 §1) senza speculare — a proprio «vantaggio» — sull'offerta minore prevista nel luogo in cui si «trasferissero» tali celebrazioni.

⁴⁷ Con una formulazione del tipo: «dispongo che vengano celebrate 100 Messe per...».

⁴⁸ Il problema si pone in questi termini solo per gli Enti canonici (Parrocchie, Seminari, Conventi, ecc.) che ricevano beni con l'obbligo di celebrare sante Messe, obbligo al quale essi stessi provvederanno solitamente attraverso «propri» sacerdoti, cui consegneranno l'offerta per l'applicazione della Messa. Quando, invece, sia una persona fisica (= un fedele) o un Ente civilistico a dover assolvere tale obbligo nulla gli impedisce di «distribuire» la celebrazione delle stesse Messe a più

2) Capita spesso, invece, che il disponente abbia espresso la volontà che le sante Messe (in numero determinato o determinabile) siano celebrate in modo ripetitivo per un certo numero di anni, anch'esso a sua volta determinato oppure determinabile. In tali casi, se il periodo di celebrazione richiesto è superiore ai cinque anni, è bene procedere ad un minimo di strutturazione e formalizzazione dell'obbligo o [1] attraverso l'istituzione di una «pia Fondazione» non-autonoma (v. *infra*) da affidare a un Ente canonico che possa provvedere, oppure [2] ripartendo il numero di sante Messe per il numero di anni determinati dal disponente (o determinabili). La scelta delle modalità dovrà tener conto di vari fattori tra cui, prima di tutto, l'ammontare della somma da dedicarsi specificamente alla celebrazione delle sante Messe in oggetto. A tal proposito è ragionevole calcolare se tale somma sia in grado di produrre una rendita pluriennale sufficiente alla celebrazione di un numero ragionevole di sante Messe annue (= pia Fondazione non autonoma), oppure se sia più congruo dedicare l'intera somma alle celebrazioni (= Legato pio ripetitivo)⁴⁹.

sacerdoti di sua conoscenza e fiducia, oppure di consegnarle alla Curia o ad un Santuario o a Istituti clericali che — proprio per la presenza di vari sacerdoti — siano in grado di celebrarle in tempi abbastanza ristretti.

⁴⁹ Concretamente: con una somma di 10.000 \$/€ che possa dare una rendita netta di 100 \$/€ all'anno (rendita lorda intorno all'1,5%) si possono celebrare 10 Messe all'anno; ipotesi ragionevole. Diversamente si tratta di 1.000 Messe (all'offerta di 10 \$/€ ciascuna, come oggi vigente in Italia) da celebrarsi in un certo numero di anni... ragionevolmente 10 (= 100 Messe all'anno). Tempi più lunghi rischiano di far variare il valore dell'offerta sinodale introducendo necessità di «ridurre» il numero di celebrazioni. Innanzi a numeri significativi di sante Messe da celebrare ogni anno diventa, inoltre, importante verificare se l'Ente in questione sia in grado di soddisfare l'obbligo al proprio interno (circa 300 Messe annue per ogni sacerdote stabilmente presente) oppure se, comunque, una parte di tali celebrazioni debbano essere «trasmesse» ad altri sacerdoti.

– La *durata* dell'assolvimento dell'obbligazione può essere stata determinata dal disponente, oppure essere determinabile in base ad altri elementi da calcolarsi soprattutto in base all'entità della somma disponibile per le celebrazioni. Per quanto in passato — all'interno di economie molto più stabili delle attuali — si accettassero (e si proponessero anche) «Messe perpetue», oggi è palese che tal genere di obbligazioni non è più assumibile. I termini di prassi, pertanto, entro cui muoversi risultano sostanzialmente tre: 1) decennale, 2) ventennale, 3) proporzionale.

1) Decennale: il termine entro cui programmare l'estinzione dell'obbligazione assunta quando si tratta di celebrare un numero di Messe anche alto ma solo nella forma del Legato pio ripetitivo. Di fatto, quando la somma di denaro consegnata è molto alta, pare più ragionevole utilizzare lo strumento della pia Fondazione non-autonoma così da celebrare le sante Messe per tempi anche molto maggiori; in tal caso rimane comunque aperta la doppia forma di estinzione della pia Fondazione (v. *infra*, § 2).

2) La durata ventennale dell'obbligazione pare ragionevole nel caso di istituzione di pia Fondazione non-autonoma costituita «a termine». Allo scadere dei venti anni le somme che costituiscono il patrimonio della pia Fondazione possono essere destinate totalmente, oppure solo in parte, alla celebrazione di ulteriori sante Messe — ormai nella forma del Legato pio unitario — mentre l'eventuale somma residua potrebbe essere assegnata in conto capitale o all'Ente che ha gestito la pia Fondazione oppure all'Istituto o Fondo per il sostentamento del clero, secondo il disposto del can. 1303 §2. La cosa dev'essere valutata in sede istitutiva e potrebbe costituire materia precipua per emanare eventuale Normativa diocesana in merito.

3) La forma c.d. proporzionale costituisce la mera applicazione estensiva del principio «*tot quot*». In tal caso si procede all'istituzione di una pia Fondazione non-autonoma e si prevede la sua estinzione automatica (contestuale

a quella dell'obbligazione cui adempiere) quando i redditi annui del patrimonio non permettano più neppure la celebrazione di una sola santa Messa al valore dell'offerta vigente al tempo.

– In passato ha rivestito una peculiare importanza anche il *luogo* della celebrazione delle sante Messe, fino alla specifica dell'altare presso cui celebrarle. Per quanto oggi ciò non abbia più alcun senso poiché l'altare di celebrazione ordinaria nelle varie chiese è uno soltanto, è tuttavia cosa buona stabilire presso *quale chiesa* debbano essere celebrate le Messe, in tal modo risulterà più facile all'Ordinario il controllo del regolare adempimento degli obblighi culturali. La designazione del luogo specifico di celebrazione potrebbe risultare in alcuni casi fonte di problemi in ragione del numero di sante Messe da celebrare (circa 300 all'anno per ciascun sacerdote stabilmente presente⁵⁰); in tali casi sarebbe meglio prevedere l'espressa possibilità di «far celebrare altrove» una parte delle stesse.

– In certi casi potrebbe doversi considerare anche l'eventuale designazione del *celebrante*; il disponente potrebbe infatti aver stabilito chi sia (o siano) colui (coloro) che deve (devono) celebrare le sante Messe in oggetto. Tale eventuale determinazione è fondata nel fatto che l'offerta per la celebrazione della Messa è «personale» di colui che la «applica secondo l'intenzione del richiedente», divenendo parte del suo sostentamento. Motivatamente legami di parentela, amicizia, o anche solo istituzionali potrebbero privilegiare un sacerdote (o un Istituto religioso clericale *et similia*) rispetto ad altri, garantendo a lui una parte del sostentamento necessario. Specificamente in questo caso si pone la questione del numero di Messe annue da celebrare e della reale possibilità per tale sacerdote di assume-

⁵⁰ Il computo delle circa 300 Messe annue tiene conto del fatto che nei giorni festivi i Parroci (ed equiparati) sono tenuti alla celebrazione della Messa *pro populo* (cf. can. 534 §1).

re la nuova obbligazione in aggiunta ad eventuali altre già assunte⁵¹.

– Da ultimo non si può trascurare neppure la *determinazione dell'offerta* dovuta per la celebrazione. La questione si pone, al di là del can. 952 §1, in ragione dello specifico sorgere per via istituzionale (e non direttamente da parte di singoli fedeli) dell'obbligo celebrativo. In tale prospettiva l'offerta sinodale va considerata come lo *stipendium Missæ* minimo da applicarsi per il computo del numero di celebrazioni «risultanti»; potrebbe tuttavia accadere che specifiche circostanze permettano di prevedere uno *stipendium* maggiore, soprattutto in ragione dell'identità dell'autore della pia volontà⁵².

Caso del tutto particolare (ed in costante riduzione) è quello delle c.d. «Messe gregoriane»⁵³ che, proprio in ragione del particolare onere di continuità per chi ne assume l'impegno⁵⁴, sono tradizionalmente «remunerate» con uno *stipendium* anche sensibilmente maggiore (nell'ordine del 200 o anche 300% rispetto all'offerta sinodale vigente).

In ogni modo, alla base di qualunque ragionamento e considerazione giuridica in materia di celebrazione di sante Messe deve collocarsi il «fatto» che esse costituiscono *ad ogni effetto* un vero «costo» economico (e finanziario)

⁵¹ A tal proposito va considerato come la c.d. binazione escluda la possibilità di trattenere l'offerta della seconda Messa celebrata (cf. can. 951 §1).

⁵² Nel caso, p.es., di un sacerdote defunto che abbia lasciato 30.000 \$/€ per la celebrazione di sante Messe in suo suffragio, l'Ordinario potrebbe anche stabilire legittimamente un'offerta pari a 20 o anche 30 \$/€ per la celebrazione di 1.500 o 1.000 sante Messe a suffragio del confratello.

⁵³ Cf. G. SIRNA, «Messe gregoriane», in *Enciclopedia cattolica*, VIII, Città del Vaticano 1952, coll. 789-790.

⁵⁴ In merito alla «continuità» si veda SACRA CONGREGATIO CONCILII, *Declaratio de continuitate celebrationis Missarum Tricenarii Gregoriani*, 24 februarii 1967, *AAS* 59 (1967) 229-230.

per il soggetto obbligato alla loro celebrazione (Enti canonici compresi) il quale dovrà *sempre* consegnare l'offerta al singolo celebrante. Ciò vale specificamente per le Parrocchie nei confronti del Parroco⁵⁵ o chi per esso abbia provveduto alla celebrazione (= Vicario parrocchiale o altri). Si tratta, comunque, di autentiche «uscite di cassa» che come tali devono risultare nei bilanci degli Enti⁵⁶, oltre che nei rendiconti di gestione delle pie volontà, per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi.

1.4 Istituzione della pia volontà

Pur avendo di solito la pia volontà la propria *origine costitutiva* nell'Atto di Donazione o nel Testamento, essa diventa tuttavia *effettiva* e giuridicamente *efficace* solo con l'accettazione di tale Donazione/Eredità da parte del beneficiario⁵⁷, il quale — prima di accettare — dovrà sempre valutare la portata dell'obbligazione accollatagli dal disponente rispetto al patrimonio trasmessogli. Le Leggi civili in materia abbondano già dal Diritto romano che voleva comunque difendere un reale «vantaggio» in capo

⁵⁵ Per i Seminari verso il Rettore, per i Santuari, ecc.

⁵⁶ Proprio la corretta tenuta di un vero Bilancio dell'Ente (secondo i dettami della Ragioneria) permetterebbe di inserire le pie Fondazioni non autonome all'interno dei «Fondi» dell'Ente stesso (Stato patrimoniale passivo) e di gestirne senza fatica redditi ed adempimenti annuali.

⁵⁷ Si profilano in tal modo due situazioni: a) la pia volontà è un onere vero e proprio imposto all'Ente canonico destinatario del conferimento patrimoniale; b) la pia volontà è a tutti gli effetti un vero Legato civilistico in capo a soggetti diversi dall'Ente canonico implicato non in qualità di erede. Nel primo caso la pia volontà diventa efficace con l'accettazione della Donazione/Eredità da parte dell'Ente canonico; nel secondo caso, invece, la pia volontà diventa efficace con l'accettazione dell'Eredità da parte degli eredi e con la consegna da parte loro dei beni «legati» all'Ente canonico in questione il quale — accettando a sua volta — rimane obbligato all'eventuale adempimento richiesto (p.es.: celebrare sante Messe di suffragio).

all'erede, salvaguardandolo così dall'assunzione di obblighi sproporzionati rispetto al reale beneficio risultante. Per questo la costituzione di pie volontà in capo a persone giuridiche canoniche pubbliche (= Parrocchie, Monasteri, Seminari, ecc.) richiede all'Ordinario, che deve autorizzare l'accettazione di tali conferimenti modali, un'attenzione notevole nel valutare la reale possibilità del soggetto di soddisfare gli obblighi che andrebbe ad assumersi (cf. can. 1304) e, ancor maggiormente, per evitare che vengano accollati a tali Enti obblighi del tutto estranei alla loro natura religiosa o tali da assorbire un'irragionevole quantità di risorse gestionali senza, per altro, averne nessun tipo di «vantaggio» almeno equivalente per il proprio fine istituzionale⁵⁸. Non è purtroppo un'eccezione la pretesa di chi vorrebbe ancor oggi strumentalizzare la Chiesa (nelle sue varie articolazioni istituzionali) al compimento di opere che, seppur meritorie in se stesse, nulla hanno di religioso od autenticamente caritativo; da tali rischi è necessario che gli Enti canonici siano preservati senza esitazioni. Non di meno, presumendo che gli eredi non onoreranno la memoria dei testatori (visto che l'eredità spetta ormai per Legge attraverso la c.d. — quota — legittima, indipendentemente dalla «qualità» dei rapporti intrattenuti), capita di frequente che qualcuno, per assicurarsi la cura della tomba ed un certo numero di sante Messe di suffragio, cerchi di addossarle ad un Ente canonico nella forma del Legato (civilistico)⁵⁹.

⁵⁸ Come accadrebbe, invece, per una scuola, un orfanotrofio, una casa di riposo, un centro di accoglienza o di formazione *già esistenti* e gestiti da una Parrocchia o altro Ente.

⁵⁹ In tali casi è bene procedere con *molta attenzione* tenendo conto di diversi fattori ed elementi che entrano in gioco. [a] In primo luogo il legatario è trattato spesso (così è in Italia) come un semplice erede per quanto riguarda l'aspetto tributario cosicché, vista l'assenza di parentela, va considerata un'imposizione tributaria intorno al 10% del valore del bene/somma ricevuto in Legato. Va poi considerato che [b] spesso

In questa prospettiva, proprio per evitare che la pia volontà venga istituita automaticamente con la sola accettazione della sua «causa» senza che nessuno ne intraprenda il fedele adempimento, è utile che essa riceva opportuna formalizzazione canonica attraverso un'adeguata *istituzione* per mezzo di specifico Provvedimento dispositivo dell'Ordinario, diocesano o religioso a seconda del soggetto cui sono stati affidati i beni. La Normativa in materia risulta di per sé indirizzata a chiunque riceva beni destinati a pia volontà: sia persone fisiche che giuridiche, tanto canoniche che no. Il can. 1302 in particolare esige da tutti loro che ne informino l'Ordinario perché provveda in merito; la Norma tuttavia non considera la radicale differenza di condizione giuridica esistente tra i diversi possibili destinatari o fiduciari, lasciando così aperto un vasto spettro di possibili questioni, non sempre facilmente risolvibili.

l'obbligo accollato è da ritenersi di per sé *perpetuo*, oltre che [c] da gestirsi nella forma della pia Fondazione (v. *infra*) e, pertanto, soltanto con le rendite del bene/somma in questione. Tranne i rarissimi casi in cui il valore dei beni in gioco sia estremamente significativo (almeno mezzo milione di Euro/Dollari) e la loro rendita risulti superiore al 2% netto (nel caso €/ \$ 10.000,00), l'accettazione di tal genere di obblighi risulta del tutto immotivata ed a concreto danno dell'Ente canonico che accetti di assumere un tale obbligo. [d] Circa il problema della destinazione finale del bene/somma in questione, si veda più oltre. Allo stesso tempo, il rifiuto di tale conferimento patrimoniale da parte dell'Ente canonico (attraverso il mancato consenso all'accettazione da parte dell'Ordinario) farà decadere completamente anche le — pur legittime — attese del testatore a motivo dell'intervenuto impossibile adempimento; la circostanza in tali casi è tale da spingere a cercare un ragionevole accordo con gli eredi — e l'esecutore testamentario — così da moderare il peso (di per sé immotivato ed irragionevole) per l'Ente canonico e dare comunque un certo adempimento all'originaria volontà almeno per la componente espressamente spirituale.

Per quanto la cosa abbia ricevuto scarso interesse sotto il profilo teoretico generale, dal punto di vista propriamente amministrativistico la domanda sulla *nascita* o *istituzione* della pia volontà ha, invece, specifico rilievo. Si tratta, infatti, di conoscere con certezza in quali modalità e soprattutto con quali decorrenze e responsabilità l'oggetto della pia volontà possa/debba trovare attuazione *giuridicamente vincolante ed esigibile*, tanto in riferimento ai fedeli astretti da tale volontà⁶⁰ che — più specificamente — dell'Ordinario che ne risulta a tutti gli effetti canonici «esecutore» legale.

Fulcro della problematica è l'accettazione del patrimonio in oggetto e — contestualmente — delle modalità d'impiego ad esso *costitutivamente correlate*. In linea del tutto teorica, infatti, e secondo il disposto dello stesso Codice, il *momento istitutivo* della pia volontà coinciderebbe con l'accettazione del conferimento modale in oggetto, senza nessuna esigenza di alcunché di aggiuntivo da parte di alcuno⁶¹. Di fatto, però, ciò non offre alcuna garanzia né a riguardo dell'*esecuzione* della pia volontà, né a riguardo dei necessari *controlli* da porre in atto per rispettare la volontà del disponente, alla quale si è tenuti per obbligo tanto giuridico che morale⁶². Ne segue che la costituzione di pia volontà per *semplice accettazione* può darsi realisticamente solo quando il suo contenuto sia espresso in modo sufficiente chiaro e richieda un adempimento semplice (= *una tantum*, non ripetitivo) a cui si possa dare attuazione immediata senza aggiungere altro

⁶⁰ Eredi e/o legatari.

⁶¹ «La volontà espressa con l'atto di disposizione dei beni, *una volta accettata*, diventa vincolante sia sul piano morale sia sul piano giuridico». C. BEGUS, *Diritto* (cf. nt. 10), 126 (corsivo non originario).

⁶² Considerando, inoltre, che spesso esistono persone cui dover rendere conto dell'esecuzione stessa: il disponente stesso in caso di Donazione, gli eredi o l'esecutore testamentario o i parenti in caso di Testamento.

(è il caso del c.d. Legato pio unitario) e la cui «verifica» sia palese.

Quando, al contrario, tale adempimento richiedesse un minimo di strutturazione, funzionalità ed organizzazione a causa della *durata* o della *ripetitività*, diventerebbe necessario almeno *formalizzarlo* e *regolamentarlo* attraverso una vera e propria «istituzione» che delinei e fissi con certezza i modi e le responsabilità di adempimento della pia volontà in oggetto.

Nel caso infatti dell'automatismo di costituzione *per semplice accettazione*, si avrebbero pie volontà ad *efficacia ed esigibilità immediata*, senza alcuna reale consistenza istituzionale né regolamentazione di esecuzione, con grave pregiudizio della certezza dell'obbligo — almeno quanto al suo assolvimento. Tale *costituzione inconsapevole* di un obbligo istituzionale, tra l'altro, sarebbe difficilmente conciliabile coi principi generali del Diritto.

La soluzione salomonica — ma soprattutto efficace — consiste nel non dare mai Autorizzazioni⁶³ ad accettare Donazioni o Testamenti *gravati da pia volontà* senza allegare *contestuale* Atto istitutivo degli adempimenti ed obblighi che ne derivano, sia essa attuabile in forma di Legato pio, come — e a maggior ragione — di pia Fondazione.

Non si può ignorare, poi, come la costituzione di pia volontà a carico di persone fisiche o persone giuridiche canoniche private si configuri in modo molto differente a causa della loro non soggezione patrimoniale alla Legge canonica e all'Ordinario, che potrà solo indirizzar loro l'ammonimento circa l'obbligo morale — e spesso anche civile — di adempiere le volontà dei disponenti (cf. com-

⁶³ Da parte dell'Ordinario.

binato disposto dei cann. 1299 §2 e 1302)⁶⁴ ma senza poter intervenire direttamente⁶⁵.

(*continua*)

PAOLO GHERRI

⁶⁴ Per quanto in linea teorica i Legati, quando siano devoluti ad una *causa pia*, ricadano sotto l'Ordinamento della Chiesa anche se affidati a *persone fisiche o giuridiche private* — in quanto nel caso la competenza non si stabilisce per via dell'*ecclesiasticità dei beni*, che evidentemente manca, ma sulla base della finalizzazione dei beni stessi —, poiché secondo il can. 1301 §1 l'Ordinario è esecutore di tutte le pie volontà (senza distinguere tra soggetti deputati ai loro adempimenti) al punto che gli altri esecutori gli devono «*reddere rationem*», in una prospettiva che va ben oltre il semplice dovere morale e presuppone comunque un controllo, in realtà laddove un concreto obbligo finanziario/patrimoniale non sia *effettivamente coercibile*, com'è in ambito civile, casomai non «protetto» da Concordato, i rischi di ineffettività — ed insolvenza — sono parecchio elevati.

⁶⁵ In realtà, la consistenza giuridica civile dell'adempimento da parte del «privato» lo rende esigibile in campo statale, anche se non è sempre chiaro «chi» sia effettivamente legittimato ad esigerne l'esecuzione: l'Ordinario come tale potrebbe, infatti, non avere alcun rilievo giuridico all'interno di molti Ordinamenti statali. Ciò non toglie che, in linea di principio, siano esperibili tutte le Azioni civilistiche previste in tema di Obbligazioni: solleciti, intimazioni, diffide... fino alla vera e propria Causa giudiziale.